SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1991, n. 76.

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — *1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale e agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«*1.* I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

3. L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«*2.* Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri

indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.».

5. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-*ter* (*Persone che collaborano con la giustizia*). — *1*. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.».

6. Dopo l'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 58-*quater* (*Divieto di concessione di benefici*). — *1*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-*ter*, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, non possono essere ammessi alla liberazione condizionale se vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 3.

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, e all'articolo 2, comma 2, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine

ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292 comma 2-*bis* del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275 comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.».

Capo III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

Art. 7.

1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 8.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis (Omessa custodia di armi)*. — Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio dell'attività venatoria, la pena è dell'ammenda fino a lire un milione.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.».

Art. 10.

1. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*g)* delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

Capo V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI.

Art. 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

Capo VI

COORDINAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della

Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

Capo VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma puo essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

Art. 15.

1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

Art. 16

1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, lettere *a*), *b*) e *d*) limitatamente alle materie di contabilità pubblica, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo,

e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono, indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il comitato regionale della pubblica amministrazione. Il comitato, presieduto dal commissario del Governo, è composto dai responsabili a livello regionale degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella regione.

Art. 18.

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1989, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP e da imprese di costruzione e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni, con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per le erogazioni dei mutui agevolati sono determinate dal CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera sui limiti di reddito per l'accesso agli alloggi di cui al programma straordinario.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati di riassetto urbano.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 21 ottobre 1971, n. 855, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.

Art. 19.

1. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti

dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.

Capo IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Art. 20.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto e dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento davanti al tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata.».

2. Il comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*4.* Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

4. Il comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*1.* La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.».

5. Il comma 4 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*4.* Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, o di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

6. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*6*. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza. ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «a suo carico» sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

Art. 21

1. Le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal primo comma del citato articolo 10-*sexies* è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.».

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*1*. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.».

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*12*. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo nonché ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo non sia prevalente rispetto all'impiego della mano d'opera.».

Art. 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1990.

Istituzione della commissione tributaria di primo grado di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, primo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Vista la legge 1° marzo 1990, n. 42, con la quale sono stati istituiti il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Gela;

Considerato che occorre provvedere alla istituzione della commissione tributaria di primo grado di Gela ed alla determinazione del numero delle sezioni in relazione al carico di lavoro;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

È istituita la commissione tributaria di primo grado di Gela.

La commissione tributaria di cui al precedente comma è composta di tre sezioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990

COSSIGA

FORMICA, *Ministro delle finanze*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1991
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 88

91A1231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 12 marzo 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 58.419 a L. 59.260 e da L. 30.313 a L. 31.154 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 24.241 a L. 24.493, da L. 27.289 a L. 27.591 e da L. 66.915 a L. 67.872 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

91A1277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 gennaio 1991, n. 77.

Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale 20 settembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1990, n. 244);

Considerato che occorre stabilire le modalità definitive di riscossione della anzidetta tassa;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.

2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto.

2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata come sopra è ridotta alla metà.

Art. 3.

1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: «Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma». Nella causale del versamento nonché sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: «Legge n. 171/89 - Tassa di stazionamento anno .... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi .... (per i natanti)». Devono altresì essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuorituttto espressa in centimetri) nonché se trattasi di unità vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonché se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario.

2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità in originale o in copia autenticata.

Art. 4.

1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:

per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare;

per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno;

per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento.

Art. 5.

1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità è valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento di proprietà dell'unità stessa.

Art. 6.

1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il versamento della sovratassa nonché del tributo evaso deve essere effettuato sullo stesso conto corrente postale e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4. Nella causale di versamento nonché sul retro della ricevuta deve essere riportata la seguente dizione: «Legge n. 171/89 - Verbale n. .... del .... - Sovratassa di stazionamento + tributo evaso anno .... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi .... (per i natanti)» e devono inoltre essere riportate le indicazioni di cui al citato art. 3.

Art. 7.

1. I decreti ministeriali 3 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1976, n. 190), 13 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1978, n. 298) e 20 settembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1990, n. 244) sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 236

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 171/1989, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— La legge n. 689/1981 reca norme sul sistema penale. La sezione II del capo I riguarda le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.

Note all'art. 7:

— Il D.M. 3 luglio 1976 stabiliva le modalità di riscossione della tassa di stazionamento.

— Il D.M. 13 ottobre 1978 dettava le modalità per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità da diporto ferme per lavori presso cantieri.

— Il D.M. 20 settembre 1990 concerneva la validità delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio 1989 e 15 dicembre 1989 (si veda al riguardo nelle premesse al decreto qui pubblicato).

91G0115

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1991.

Assegnazione e pagamento a favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 1.117 miliardi, quale acconto della prima trimestralità del fondo comune 1991 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed all'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970 è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/1989;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/1989 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 — determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi — viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/1989 nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si è reso più possibile procedere né alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi né, conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi;

Visti i propri decreti n. 105748 del 30 gennaio 1990, n. 130620 del 18 aprile 1990, n. 154025 del 6 luglio 1990 e n. 177152 dell'11 ottobre 1990, tutti registrati alla Corte dei conti, con i quali — in attesa di una ulteriore norma che definisca le modalità di riparto dell'importo di lire 1.000 miliardi quale residua quota di fondo comune 1990 — è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 4.468.000.000.000, suddiviso in quattro trimestralità provvisorie arrotondate di L. 1.117.000.000.000 a valere sul fondo comune di lire 5.000 miliardi, al netto della quota del Fondo nazionale trasporti pari a L. 531.771.982.000;

Considerato che la mancata ripartizione del fondo comune regionale per l'anno 1990 non consente la puntuale applicazione dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/1991 nella parte in cui, nel richiamare i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 40/1989, prevede che il fondo comune regionale per l'anno 1991 viene ripartito in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e che pertanto si rende necessario — al fine di assicurare comunque alle regioni la continuità dei trasferimenti statali — procedere, per intanto, ad una assegnazione e conseguente erogazione in favore delle stesse regioni a statuto ordinario di un importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 — pari alle singole trimestralità provvisorie arrotondate già ripartite ed assegnate per l'anno 1990 con i citati decreti ministeriali n. 105748, n. 130620, n. 154025 e n. 177152 — quale acconto del 1° trimestre del fondo comune 1991, così come risulta dall'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale acconto del 1° trimestre del fondo comune 1991.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo di L. 1.117.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto, quale acconto del 1° trimestre del fondo comune per l'anno 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.117.000.000.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 148

FONDO COMUNE 1991

(Art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407)

N.	REGIONI	Quota trimestrale provvisoria arrotondata (*)
1	Piemonte	91.000.000.000
2	Lombardia	147.000.000.000
3	Veneto	87.000.000.000
4	Liguria	38.000.000.000
5	Emilia-Romagna	90.000.000.000
6	Toscana	73.000.000.000
7	Umbria	28.000.000.000
8	Marche	38.000.000.000
9	Lazio	111.000.000.000
10	Abruzzo	39.000.000.000
11	Molise	14.000.000.000
12	Campania	145.000.000.000
13	Puglia	113.000.000.000
14	Basilicata	26.000.000.000
15	Calabria	77.000.000.000
	TOTALI . . .	1.117.000.000.000

(*) Pari all'analoga trimestralità assegnata per l'anno 1990.

91A1233

DECRETO 27 febbraio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 marzo-14 aprile 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 13 febbraio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,30 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1991, è pari al 13,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1991, è pari al 13,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1991, è pari al 14,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1232

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 13 dicembre 1990 al 12 gennaio 1991: ufficio del registro di Lentini, a causa degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, che hanno provocato l'inagibilità dei locali del detto ufficio;

dal 13 dicembre 1990 al 16 gennaio 1991: ufficio del registro di Augusta, a causa degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, che hanno provocato l'inagibilità dei locali del detto ufficio;

in data 17 gennaio 1991: uffici del registro di: Conegliano; Mestre; successioni, bollo e demanio, atti civili e giudiziari di La Spezia; conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia; nonché gli uffici del registro di Livorno; Poggibonsi; affitti, bollo e demanio di Firenze; secondo ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Roma, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, di gran parte del personale in servizio presso i menzionati uffici;

in data 17, 18 e 19 gennaio 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Imperia, a causa dei lavori di ristrutturazione dei locali del detto ufficio;

in data 21 e 22 gennaio 1991: ufficio provinciale dell'impostà sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

dal 4 al 24 gennaio 1991: ufficio del registro di Cortina d'Ampezzo, a causa della impossibilità di sostituire l'unico impiegato, addetto al servizio di cassa, assente nel periodo indicato, perché colpito da improvvisa malattia;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

DAL 13 DICEMBRE 1990 AL 12 GENNAIO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Lentini.

DAL 13 DICEMBRE 1990 AL 16 GENNAIO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Augusta.

IN DATA 17 GENNAIO 1991

Regione Veneto:

ufficio del registro di Conegliano;

ufficio del registro di Mestre.

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia;

ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia;

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Livorno;

ufficio del registro di Poggibonsi;

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze.

Regione Lazio:

secondo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

IN DATA 17, 18 E 19 GENNAIO 1991

Regione Liguria:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Imperia.

IN DATA 21 E 22 GENNAIO 1991

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

DAL 4 AL 24 GENNAIO 1991

Regione Veneto:

ufficio del registro di Cortina d'Ampezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1991

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gulliver - Società cooperativa culturale universitaria a responsabilità limitata», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 3 settembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Gulliver - Società cooperativa culturale universitaria a responsabilità limitata, con sede in Perugia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gulliver - Società cooperativa culturale universitaria a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio Mario Donati Guerrieri, in data 5 settembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Zenobi Pierluigi, residente in via XVI marzo 2/*A*, Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro DONAT CATTIN

91A1241

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 luglio 1990

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Bull HN Information Systems Italia S.p.a. - Caluso, della Intecs sistemi S.p.a. - Pisa e della Datamat - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma, in solido con L.P.S. S.r.l. - Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria».

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989 e 20 giugno 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958 350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 20 «Fast (European Advanced Software Technology)» nella conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22 87, in data 10 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del Progetto Eureka EU 20 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte - nella misura, nella forma e con le modalità indicate, da:

1) BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A. - Caluso (Torino).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 20 - East (European Advanced Software Technology)» (pratiche IMI n. 53459 Bull HN; n. 50624 Intecs sistemi; n. 53458 Datamat/L.P.S.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.475 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1988.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche n. 53458 e n. 50624.

2) INTECS SISTEMI S.P.A. - Pisa

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 20 - East (European Advanced Software Technology)» (pratiche IMI n. 50624 Intecs sistemi; n. 53458 Datamat/L.P.S.; n. 53459 Bull HN).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.701,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1988.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari:

aumento, per contanti, prima dell'erogazione, del capitale sociale da lire 2.400 milioni a lire 3.400 milioni;

capitolato tecnico unico con le pratiche n. 53458 e n. 53459.

3) DATAMAT - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. - Roma, in solido con L.P.S. S.R.L. - Torino.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 20 - East (European Advanced Software Technology)» (pratiche IMI n. 53458 Datamat/L.P.S.; n. 50624 Intecs sistemi; n. 53459 Bull HN).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.123 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1988.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari:

aumento prima dell'erogazione, del capitale sociale della Soc. Datamat da lire 1.250 milioni a lire 7.500 milioni di cui almeno lire 4.375 milioni per contanti;

capitolato tecnico unico con le pratiche n. 50624 e n. 53459.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1216

DECRETO 27 dicembre 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli e della Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a. - Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale ricerca applicata;

Visti i propri decreti del 17 febbraio 1990, con i quali vengono concesse agevolazioni, — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla società Alfa Romeo Avio S.p.a., nell'ambito del progetto Eureka Eu 33 (decreto ministeriale prot. n. 2257/10.10), e dalla società Telettra S p.a., nell'ambito del progetto Eu 189 (decreto ministeriale prot. n. 2260/10.10), e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati nelle misure di seguito indicate per ciascun progetto:

1) ALFA ROMEO AVIO S.P.A. - Napoli.

Progetto di ricerca: EU 33 - Euromat - Cerasep Applicazioni di materiali ceramici ai motori a turbina (prat. IMI n. 52830).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 189 milioni di lire, da imputare alla quota Sud.

2) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. Milano.

Progetto di ricerca: EU 189 - Sistema ottico di trasmissione ad altissima velocità (prat. IMI n. 50513).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 739 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1234

DECRETO 28 dicembre 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Agra - Società del seme S.r.l. - Genova, della Ses N.V. - SA - Massa Lombarda, della Sepa - Società di elettronica per l'automazione S.p.a. - Torino, della Elkron S.p.a. - Torino e della Pianelli & Traversa S.r.l. - Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale ricerca applicata;

Visti i propri decreti del 3 maggio 1990, con i quali vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla società Agra e dalla società Ses N.V., nell'ambito del progetto Eureka Eu 78 (decreto ministeriale prot. n. 3378/10.10), delle società Sepa S.p.a., Elkron S.p.a. e Pianelli & Traversa S.r.l., nell'ambito del progetto Eu 110 (decreto ministeriale prot. n. 3376/10.10), e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati, per ciascun progetto, nelle misure di seguito indicate:

1) AGRA. SOCIETÀ DEL SEME S.R.L. - Genova.

Progetto di ricerca: EU 78 - Materiali microbiologici per sementi (pratiche IMI n. 51843 Agra e n. 51839 Ses).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 39,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

2) SES N.V. - SA - Massa Lombarda (Ravenna).

Progetto di ricerca: EU 78 - Materiali microbiologici per sementi (pratiche IMI n. 51839 Ses e n. 51843 Agra).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 29,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

3) SEPA - SOCIETÀ DI ELETTRONICA PER L'AUTOMAZIONE S.P.A. - Torino.

Progetto di ricerca: Eu 110 - Mithra. Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento (pratiche IMI n. 50537 Sepa; n. 50931 Elkron e n. 51349 Pianelli & Traversa).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 684 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

4) ELKRON S.P.A. - Torino.

Progetto di ricerca: Eu 110 - Mithra. Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento (pratiche IMI n. 50537 Sepa; n. 50931 Elkron e n. 51349 Pianelli & Traversa).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 304,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

5) PIANELLI & TRAVERSA S.R.L. - Torino.

Progetto di ricerca: Eu 110 - Mithra. Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento (pratiche IMI n. 50537 Sepa; n. 50931 Elkron e n. 51349 Pianelli & Traversa).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 791 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1235

DECRETO 28 dicembre 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Fidia S.p.a. - S. Mauro Torinese, della R.T.M. S.p.a. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione - Vico Canavese, della Cise - Centro informazione studi ed esperienze S.p.a. - Milano, delle Officine Galileo S.p.a. - Campi Bisenzio e della Irvin elettronica S.p.a. - Aprilia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale ricerca applicata;

Visti i propri decreti del 3 maggio 1990, con i quali vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla società Fidia S.p.a., nell'ambito del progetto Eu 154 (decreto ministeriale prot. n. 3377/10.10), dalle società R.T.M. S.p.a., e Cise S.p.a., nell'ambito del progetto Eu 194 (decreto ministeriale prot. n. 3380); dalle società Officine Galileo S.p.a. ed Irvin Elettronica S.p.a., nell'ambito del progetto Eu 213 (decreto ministeriale prot. n. 3381/10.10) e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati nelle misure di seguito indicate per ciascun progetto:

1) FIDIA S.P.A. - S. Mauro Torinese (Torino).

Progetto di ricerca: Eu 154 - La fabbrica del futuro (pratica IMI n. 51886).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 65 milioni di lire, da imputare alla quota Piccole Nord.

2) R.T.M. S.P.A. - ISTITUTO PER LE RICERCHE DI TECNOLOGIA MECCANICA E PER L'AUTOMAZIONE - Vico Canavese (Torino).

Progetto di ricerca: Eu 194 - Applicazioni industriali del laser ad alta potenza (pratiche IMI n. 50508 R.T.M. e n. 50511 Cise).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 66,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

3) CISE - CENTRO INFORMAZIONE STUDI ED ESPERIENZE S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: Eu 194 - Applicazioni industriali del laser ad alta potenza (pratiche IMI n. 50511 Cise e n. 50508 R.T.M.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 80 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

4) OFFICINE GALILEO S.P.A. - Campi Bisenzio (Firenze).

Progetto di ricerca: Eu 213 - Hipulse - Laser ultravioletto ad eccimeri di elevata potenza (pratiche IMI n. 50645 Officine Galileo e n. 50538 Irvin Elettronica).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 217,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

5) IRVIN ELETTRONICA S.P.A. - APRILIA (Latina).

Progetto di ricerca: Eu 213 - Hipulse - Laser ultravioletto ad eccimeri di elevata potenza (pratiche IMI n. 50538 Irvin Elettronica e n. 50645 Officine Galileo).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 154 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Sud.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1236

DECRETO 1° febbraio 1991.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Bull HN Information Systems Italia S.p.a. - Caluso, della Intecs sistemi S.p.a. - Pisa, della Datamat - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma e della L.P.S. S.r.l. - Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1990 con il quale è stata impegnata la somma di L. 287.136.955.500 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale ricerca applicata;

Visto il proprio decreto del 13 luglio 1990, con il quale vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla società Bull HN Information Systems Italia S.p.a., dalla società Intecs sistemi S.p.a. e dalla società Datamat - Ingegneria dei sistemi S.p.a. in solido con L.P.S. S.r.l., nell'ambito del progetto Eureka Eu 20 (decreto ministeriale prot. n. 4827/10.10), e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati nelle misure di seguito indicate:

1) BULL H.N. INFORMATION SYSTEMS ITALIA SP.A. - Caluso (Torino).

Progetto di ricerca: Eu 20 - East (European Advanced Software Technology) (pratiche IMI n. 53459 Bull HN Information Systems Italia S.p.a, n. 50624 Intecs sistemi e n. 53458 Datamat/L.P.S.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 465,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

2) INTECS SISTEMI S.P.A. - Pisa.

Progetto di ricerca: Eu 20 - East (European Advanced Software Technology) (pratiche IMI n. 50624 Intecs sistemi, n. 53459 Bull HN I.S. Italia S.p.a e n. 53458 Datamat/L.P.S.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 533,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

3) DATAMAT - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. Roma/L.P.S. S.r.l. (Torino).

Progetto di ricerca: Eu 20 - East (European Advanced Software Technology) (pratiche IMI n. 53459 Bull Hn Information Systems Italia S.p.a, n. 50624 Intecs sistemi e n. 53458 Datamat/L.P.S.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 304,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

91A1237

DECRETO 1° febbraio 1991.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Società italiana sistemi informativi elettronici - Italsiel S.p.a - Roma e del Sidercad - Consorzio per lo sviluppo e l'impiego di tecniche innovative nella progettazione edile-civile-industriale - Genova.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1990 con il quale è stata impegnata la somma di L. 287.136.955.500 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale ricerca applicata;

Visto il proprio decreto del 17 febbraio 1990, con il quale vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla società Italsiel S.p.a., e dal consorzio Sidercad nell'ambito del progetto Eureka Eu 130 (decreto ministeriale prot. n. 2259/10.10), e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende:

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati nelle misure di seguito indicate:

ITALSIEL - SOCIETÀ ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI ELETTRONICI S.P.A. - Roma, e SIDERCAD - CONSORZIO PER LO SVILUPPO E L'IMPIEGO DI TECNICHE INNOVATIVE NELLA PROGETTAZIONE EDILE-CIVILE-INDUSTRIALE - Genova.

Progetto di ricerca: Eu 130 - CIM (pratica IMI n. 50862).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo da detrarre: 120,5 milioni di lire, da dedurre dalla quota Grandi Nord.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

91A1238

DECRETO 1° febbraio 1991.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Intecs sistemi S.p.a. - Pisa, della Olivetti Information Services S.p.a. - Ivrea e della Syntax sistemi software S.p.a. - Bari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1990 con il quale è stata impegnata la somma di L. 287.136.955.500 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale ricerca applicata;

Visto il proprio decreto del 17 febbraio 1990, con il quale vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla società Intecs sistemi S.p.a. e dalla società Olivetti Information Services S.p.a. - Syntax sistemi software S.p.a. nell'ambito del progetto Eureka Eu 179 (decreto ministeriale prot. n. 3379/10.10), e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati nelle misure di seguito indicate:

1) INTECS SISTEMI S.P.A - Pisa.

Progetto di ricerca: Eu 179 - Integrated Development Environment for Ada (IDEA) (pratiche IMI n. 50927 Intecs sistemi e n. 50846 Olivetti I.S./Syntax S.S.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 74 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord

2) OLIVETTI INFORMATION SERVICES S.P.A - IVREA - SYNTAX SISTEMI SOFTWARE S.P.A - Bari.

Progetto di ricerca: Eu 179 - Integrated Development Environment for Ada (pratiche IMI n. 50846 Olivetti I.S./Syntax S.S. e n. 50927 Intecs sistemi).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 75,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

91A1239

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1990

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il decreto rettorale 30 novembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1990, n. 49) con il quale è stata istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali dell'Università di Bari,

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale ed in particolare l'art. 366;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 366. — Il corso di studi ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede duecento ore circa di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque studenti e non cinquanta.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 settembre 1990

Il rettore

91A1256

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».

Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n 5, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 10 del 12 gennaio 1991

91A1260

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Venegono Inferiore

Con decreto interministeriale n 480 in data 11 febbraio 1991 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale posta nelle vicinanze dell'aeroporto di Venegono, riportata in catasto del comune censuario di Venegono Inferiore, al foglio n 7, mappale n. 373, della superficie di Ha 0 35 90.

791A1244

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° marzo 1991, il decreto 2 febbraio 1979, con il quale la società «Sigecon S p a », con sede in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società, variata in «Sigecon S r l»

Con decreto interministeriale 1° marzo 1991, il decreto interministeriale 20 novembre 1987, con il quale la società «Axis S.r l », con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Axis S a.s di Franco Marchini & C ».

Con decreto interministeriale 1° marzo 1991, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Eurofutura fiduciaria S.p.a », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966

791A1246

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1149,600	1149,600	1149,65	1149.600	1149,600	1149.600	1149,690	1149.600	1149.600	1149.60
E.C.U.	1534,200	1534,200	1534,50	1534.200	1534.200	1534.200	1534 —	1534.200	1534.200	1534.20
Marco tedesco	747,330	747,330	747.50	747.330	747.330	747,330	747,340	747.330	747.330	747.33
Franco francese	219,370	219,370	219,50	219,370	219,370	219,370	219,390	219,370	219.370	219.37
Lira sterlina	2180.700	2180.700	2181 —	2180,700	2180.700	2180.700	2180,75	2180.700	2180.700	2180.70
Fiorino olandese	662,940	662,940	666 —	662.940	662.940	662,940	662,990	662.940	662,940	662.95
Franco belga	36;287	36,287	36,32	36:287	36,287	36.287	36,282	36.287	36,287	36.28
Peseta spagnola	11,999	11.999	12.04	11.999	11,999	11,999	11,999	11:999	11,999	11.99
Corona danese	194.490	194,490	196,50	194,490	194,490	194,490	194,500	194,490	194,490	194.49
Lira irlandese	1992,75	1992,75	1994 —	1992,75	1992,75	1992,75	1992,760	1992.75	1992.75	—
Dracma greca	6,934	6,934	6,92	6.934	6,934	6.934	6,932	6.934	6.934	—
Escudo portoghese	8,555	8.555	8.54	8,555	8,555	8,555	8,555	8.555	8.555	8.55
Dollaro canadese	994,300	994.300	995 —	994.300	994.300	994,300	994 —	994.300	994.300	994.30
Yen giapponese	8,497	8,497	8,50	8,497	8,497	8.497	8,494	8.497	8.497	8.49
Franco svizzero	861,100	861,100	862,40	861,100	861,100	861,100	861 —	861.100	861.100	861.10
Scellino austriaco	106,231	106,231	106,20	106,231	106,231	106.231	106,223	106.231	106,231	106.23
Corona norvegese	191,190	191.190	191 —	191,190	191,190	191.190	191,150	191.190	191.190	191.19
Corona svedese	201,209	201,209	201,25	201,209	201,209	201,209	201,290	201.209	201,209	201,30
Marco finlandese	309,570	309,570	309,50	309,570	309.570	309,570	309,570	309,570	309,570	
Dollaro australiano	895.800	895,800	896 —	895.800	895,800	895.800	895,800	895.800	895.800	895.80

Media dei titoli del 4 marzo 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	64.250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99.350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,860
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97.950
» » » 22- 6-1987/91	97,200
» » » 18- 3-1987/94	83,05
» » » 21- 4-1987/94	82.40
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	—
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	98.300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	93.050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.950
» » » TR 2,5% 1983/93	—

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1-11-1987/92	99,95
» » » »	1-12-1987/92	100,100
» » » »	1- 1-1988/93	99,55
» » » »	1- 2-1988/93	99,70
» » » »	1- 3 1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	99,950
» » » »	1- 5-1988/93	100 —
» » » »	1- 6-1988/93	99,950
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	99,95
» » » »	17- 7-1986/93	99,15
» » » »	1- 8-1988/93	100,35
» » » »	19- 8-1986/93	98,75
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	98,700
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	98.650
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1986/93	98,700
» » » »	19-12-1986/93	99.600
» » » »	1- 1-1989/94	99,750
» » » »	1- 2-1989/94	99.90
» » » »	1- 3-1989/94	99,95
» » » »	15- 3-1989/94	99,65
» » » »	1- 4-1989/94	99,65
» » » »	1- 9-1988/94	99.10
» » » »	1-10-1987/94	98,700
» » » »	1-11-1988/94	98.700
» » » »	1- 1-1990/95	98,500
» » » »	1- 2-1985/95	98.900
» » » »	1- 3-1985/95	98,150
» » » »	1- 3-1990/95	98,500
» » » »	1- 4-1985/95	97.800
» » » »	1- 5-1985/95	97.900
» » » »	1- 5-1990/95	98,350
» » » »	1- 6-1985/95	97,750
» » » »	1- 7-1985/95	98,600
» » » »	1- 7-1990/95	98,050
» » » »	1- 8-1985/95	97,900
» » » »	1- 9-1985/95	97,400
» » » »	1-10-1985/95	97.700
» » » »	1-11-1985/95	97,750
» » » »	1-12-1985/95	97,85
» » » »	1- 1-1986/96	97,96
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,600
» » » »	1- 2-1986/96	98,700
» » » »	1- 3-1986/96	98,900
» » » »	1- 4-1986/96	98,600
» » » »	1- 5-1986/96	98,600
» » » »	1- 6-1986/96	98.55
» » » »	1- 7-1986/96	98 —
» » » »	1- 8-1986/96	97,500
» » » »	1- 9-1986/96	97,350
» » » »	1-10-1986/96	96,050
» » » »	1-11-1986/96	96,100
» » » »	1-12-1986/96	96,600
» » » »	1- 1-1987/97	96,500
» » » »	1- 2-1987/97	98,85
» » » »	18- 2-1987/97	96,60
» » » »	1- 3-1987/97	97,05
» » » »	1- 4-1987/97	96,80
» » » »	1- 5-1987/97	96,85
» » » »	1- 6-1987/97	97,30
» » » »	1- 7-1987/97	96,700
» » » »	1- 8-1987/97	96,35
» » » »	1- 9-1987/97	96,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,15
» » »	11,50%	21-12-1991	99,05
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,05
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,90
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,65
» » »	9,15%	1- 3-1992	97.600
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,400
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,90
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,300
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,700
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,500
» » »	12,50%	1-10-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,500
» » »	12,50%	1-10-1993	98,350
» » »	12,50%	1-11-1993	98,300
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,200
» » »	12,50%	17-11-1993	98,350
» » »	12,50%	1-12-1993	98,200
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,700
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,400
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	101,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,350
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,650
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,15

Il contabile del portafoglio dello Stato. ANGELA MARIA STORACI

91M04031

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1141,400	1141,400	1141,30	1141,400	1141,400	1141,400	1141,600	1141,400	1141,400	1141,40
E.C.U.	1533,400	1533,400	1534 —	1533,400	1533,400	1533,400	1533,300	1533,400	1533,400	1533,40
Marco tedesco	747,250	747,250	747,75	747,250	747,250	747,250	747,260	747,250	747,250	747,25
Franco francese	219,370	219,370	219,75	219,370	219,370	219,370	219,400	219,370	219,370	219,37
Lira sterlina	2176,900	2176,900	2175,900	2176,900	2176,900	2176,900	2176,350	2176,900	2176,900	2176,90
Fiorino olandese	662,990	662,990	663,25	662,990	662,990	662,990	662,900	662,990	662,990	662,99
Franco belga	36,276	36,276	36,30	36,276	36,276	36,276	36,280	36,276	36,276	36,28
Peseta spagnola	11,997	11,997	12,04	11,997	11,997	11,997	12 —	11,997	11,997	11,98
Corona danese	194,420	194,420	194,50	194,420	194,420	194,420	194,430	194,420	194,420	194,42
Lira irlandese	1990,600	1990,600	1992 —	1990,600	1990,600	1990,600	1990,500	1990,600	1990,600	—
Dracma greca	6,927	6,927	6,92	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	—
Escudo portoghese	8,571	8,571	8,54	8,571	8,571	8,571	8,573	8,571	8,571	8,56
Dollaro canadese	987,950	987,950	988 —	987,950	987,950	987,950	988,450	987,950	987,950	987,95
Yen giapponese	8,453	8,453	8,46	8,453	8,453	8,453	8,454	8,453	8,453	8,45
Franco svizzero	859,470	859,470	859,25	859,470	859,470	859,470	859,150	859,470	859,470	859,45
Scellino austriaco	106,221	106,221	106,20	106,221	106,221	106,221	106,228	106,221	106,221	106,22
Corona norvegese	191,150	191,150	191,25	191,150	191,150	191,150	191,160	191,150	191,150	191,20
Corona svedese	201,080	201,080	201,50	201,080	201,080	201,080	201 —	201,080	201,080	201,8
Marco finlandese	309,500	309,500	309,50	309,500	309,500	309,500	309,600	309,500	309,500	—
Dollaro australiano	886,300	886,300	886 —	886,300	886,300	886,300	886,500	886,300	886,300	886,30

Media dei titoli del 5 marzo 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98 —
» » » 22- 6-1987/91	97,200
» » » 18- 3-1987/94	83,150
» » » 21- 4-1987/94	82,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,95
» » » TR 2,5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	99,975
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,175
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro		Ind	1-12-1987/92	99,950
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,425
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,950
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,200
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,650
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,975
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,075
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,600
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,900
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,625
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,375
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,350
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,125
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,900
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,575
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,975
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,550
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	96 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,125
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,400
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,600
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,025
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,225
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,125
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,125
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,850
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,875
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,125
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,400
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,150
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,375
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,025
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,325
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,200
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,550
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,200
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,350
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,125
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,825
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,275

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,325
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,575
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,500
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,775
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,500
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	101,250
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,125
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,275
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,350
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	97,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	98,700
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,875
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,025
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12%	103,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M05031

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991, in sostituzione del dott. Angelo Testa, consigliere della Corte dei conti, è stato nominato presidente della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, il consigliere di Stato avv. Riccardo Virgilio

91A1245

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1991 i poteri conferiti al dott Alfredo Bozzini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco dei fiori», con sede in Foggia, sono stati prorogati fino al 28 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1991 i poteri conferiti all'avv Domenico Rigitano, commissario governativo della società cooperativa aziendale «Alfa Romeo», con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto stesso

91A1247

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

società cooperativa edilizia «Finestra sul mondo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 12 agosto 1953, rep 17617, reg soc 2159, Tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia «Societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Marianna», con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli (coadiutore del dott. Schillaci Ventura) in data 27 aprile 1954, rep. 215183, reg. soc 1822/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Le Tre Fontane - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 12 novembre 1953, rep 16975, reg. soc. 2919, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia «Stella Matutina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma costituita per rogito Tarquini in data 3 marzo 1954, rep 1245, reg soc. 983, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia «Ippocrate 64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Colozza in data 21 luglio 1964, rep 26933, reg soc 3459/64, tribunale di Roma,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cinematografica La Meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Ruffolo in data 14 settembre 1982, rep 361242, reg soc 5948 82 tribunale di Roma.

società cooperativa di produzione e lavoro «Duemilanove - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Salerno in data 22 gennaio 1980, rep 52710 reg soc. 864 80 tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia «Reggina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Pastore in data 10 gennaio 1962, rep 304199, reg soc 447 62 - tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia «Vicolungo Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma costituita per rogito Parmegiani in data 21 ottobre 1981, rep 10343, reg soc. 7330/81, tribunale di Roma.

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Istituto professionale Interregionale a r l» con sede in Roma costituita per rogito Ripoli in data 26 settembre 1983, rep 476, reg soc 5979/83, Tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Verde Colle Primo - Società cooperativa edilizia a r l con sede in Roma costituita per rogito Lipari in data 17 maggio 1983, rep 8725 reg soc 4244/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa cinematografica Futuro 5000 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito maggiore in data 3 febbraio 1983, rep 1970, reg soc 2533/83, tribunale di Roma

societa cooperativa edilizia «Croce del Sud terza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma costituita per rogito D'Amelio in data 16 febbraio 1983, rep 37629 reg. soc. 2044/83. Tribunale di Roma,

societa cooperativa edilizia «Cicero 83 - Societa cooperativa edilizia a r l», con sede in Roma costituita per rogito Bolognesi in data 30 marzo 1983, rep 1661, reg soc 3214 1983, tribunale di Roma;

società cooperativa consumo «La Primula - Societa cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 8 aprile 1983, rep 70159, reg soc 3153 1983, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Piscina - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Palermo, in data 7 aprile 1983, rep 21868, reg soc. 2946/1983, tribunale di Roma.

societa cooperativa edilizia «Homo Faber» - Societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trerotoli in data 2 dicembre 1982, rep 3928, reg soc 157 83, tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia «Alicudi» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi, in data 4 novembre 1983, rep 12368, reg soc 7249 1983, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Checenina a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura, in data 24 febbraio 1958, rep. 374510, reg soc. 508, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Spensierata - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 29 dicembre 1953, rep. 18703, reg soc 329, tribunale di Roma,

societa cooperativa edilizia «Consorzio Conedila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari, in data 16 dicembre 1963, rep 494098, reg soc 704/64, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia mista «C.A.P. Cooperativa automezzi pesanti a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo, in data 5 luglio 1977, rep. 27274, reg. soc. 3381/1977, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fiamme gialle - San Matteo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Califano (coadiutore del dott. Varcasia, in data 1° dicembre 1976, rep. 108296, reg. soc. 438/1977, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villaggio Comunità IV - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini, in data 6 giugno 1980, rep. 57292, reg. soc. 3342/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Uliveto 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo, in data 5 giugno 1980, rep. 5479, reg. soc. 3655/1980, tribunale di Roma;

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa di produzione e lavoro «Prospettiva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Angelis, in data 18 ottobre 1978, rep. 1832, reg. soc. 3595, Tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Roma Nord a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Migliori, in data 18 dicembre 1948, rep. 60896, reg. soc. 233, Tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus 1ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Carli, in data 2 ottobre 1973, rep. 138084, reg. soc. 4994/1973, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus 2ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Carli, in data 2 ottobre 1973, rep. 138085, reg. soc. 4994/1973, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Leptis Magna a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cotogni, in data 6 giugno 1955, rep. 836, reg. soc. 1734, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Colle Barco», a r.l.», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Valente, in data 18 dicembre 1979, rep. 1236, reg. soc. 533/1980, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Salute Co.La.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lulli, in data 17 novembre 1980, rep. 3429, reg. soc. 731/1981, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aer Consul a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra, in data 19 novembre 1982, rep. 10320, reg. soc. 7636/1982, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Promozione attività culturali» a r.l. con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli, in data 4 febbraio 1981, rep. 58091, reg. soc. 3935/1981, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Damia 1973 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. di Casini, in data 12 ottobre 1973, rep. 524192, reg. soc. 4527/1973, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il mondo incantato a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Jannitti Piromallo, in data 14 luglio 1980, rep. 7306, reg. soc. 3810/1980, tribunale di Roma;

società cooperativa produzione e lavoro «Martignano a r.l.», con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita per rogito Colalelli, in data 9 maggio 1979, rep. 6506, reg. soc. 2276/1979, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ponte d'Oro a r.l.», con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Cinque in data 8 marzo 1964, rep. 115894, reg. soc. 1018, tribunale di Velletri;

società cooperativa produzione e lavoro «Prisma a r.l.», con sede in Carpineto Romano (Roma), costituita per rogito Monami, in data 11 maggio 1983, rep. 1166, reg. soc. 3944, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Edil Casape a r.l.», con sede in Casape (Roma), costituita per rogito Millozza in data 27 settembre 1984, rep. 101031, reg. soc. 6874/1984, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rinascita - Cooperativa di abitazione a responsabilità limitata», con sede in Castel Madama (Roma) costituita per rogito Colalelli in data 9 luglio 1976, rep. 33406, reg. soc. 3314/1976, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Cave a r.l.», con sede in Cave (Roma), costituita per rogito Golia, in data 27 ottobre 1978, rep. 6788, reg. soc. 3816, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vincenzo Benedetti a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Ballarati, in data 5 maggio 1964, rep. 8052, reg. soc. 2496/1964, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Panoramica a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Gazzilli, in data 28 luglio 1972, rep. 56783, reg. soc. 38/1972, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa edilizia «S. Andrea a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Sconocchia, in data 16 febbraio 1954, rep. 15447, reg. soc. 867, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Padre Alberto Guglielmotti a r.l.», con con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella, in data 11 maggio 1964, rep. 101396, reg. soc. 2457/1964, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pirgi a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Becchetti, in data 20 ottobre 1984, rep. 11727, reg. soc. 628/1984, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa edilizia «Tecniprogram a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Martone, in data 25 marzo 1983, rep. 7409, reg. soc. 353/1983, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giacomo Brodolini a r.l.», con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito de Rienzi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ecofutura per la tutela dell'ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bertone, in data 8 novembre 1985, rep. 5172, reg. soc. 1741/1986, tribunale di Roma.

91A1224

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 12 marzo 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	282
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.105
Gasolio agricoltura	»	344
Petrolio agricoltura	»	334
Gasolio pesca e piccola marina	»	316
Petrolio pesca e piccola marina	»	306

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.033	1.038	1 043	1.048	1 053
Petrolio (*)	»	758	763	768	773	778
Olio comb.le fluido . .	L./kg	572	577	582	587	592

Fasce provinciali

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L. lt	18
Comuni oltre 1 000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori.	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2 000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio

91A1278

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200